



CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Cremona

01/01/2012 - 31/12/2015

RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE PER OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il giorno 12 dicembre 2012 presso la sede della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi

tra

o Libera Associazione Agricoltori Cremonesi

e

- o FLAI-CGIL (CR)
- o FAI-CISL (CR)
- o UILA-UIL (CR)

Si è stipulato il presente accordo, per rinnovare il C.P.L. valevole per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2015 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cremona.

BILATERALITA'

Vagliare bozze di Statuto al fine di costituire, entro il 31/12/2013, l'unico Ente Bilaterale che racchiuderà le funzioni già attualmente svolte da Capa, Cimi e altre commissioni previste dal CPL attualmente in vigore. Applicazione dell'art. 29 del vigente CPL promuovendo e demandando al Capa la formazione e al costituendo Ebat l'applicazione del dettato contrattuale in relazione alla sostituzione degli addetti da destinarsi alle aziende che necessitano di sostituire il personale assente per malattia, infortunio, ferie e fruizione dei riposi settimanali.

Dal 2013 si procederà ad anticipare agli operai la malattia "conto Inps" facendo riferimento alla retribuzione "reale" del mese precedente (e non quindi la sola retribuzione "tabellare"). La quota giornaliera anticipata comprenderà inoltre l'incidenza, per il periodo di malattia anticipato, della quota parte delle mensilità aggiuntive. Il Cimi, sempre dal 2013, erogherà le indennità per malattia prendendo come base di calcolo l'effettiva retribuzione percepita dall'operaio il mese precedente l'inizio dell'evento. La suddetta nuova procedura non dovrà comunque pesare con nuovi oneri a carico dell'azienda.

INQUADRAMENTI PROFESSIONALI

In relazione alle novità tecnologiche introdotte nel settore di produzione agricolo in materia di agro energie sono istituite nel sistema classificatorio del personale dipendente 3 nuovi inquadramenti:

CAPO OPERAIO Responsabile del processo di gestione di impianto bioenergetico: è il lavoratore addetto alle operazioni di controllo del processo di gestione e alla manutenzione ordinaria dell'impianto di produzione di bioenergia; provvede, inoltre, alla supervisione ed alla gestione dei flussi delle biomasse di alimentazione dell'impianto medesimo.

SPECIALIZZATO SUPER Addetto al processo di gestione di impianto bioenergetico: è il lavoratore che svolge, secondo le direttive ricevute, le operazioni di controllo del processo di gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto di produzione di bioenergia; provvede, inoltre, alla gestione dei flussi delle biomasse di alimentazione dell'impianto medesimo.

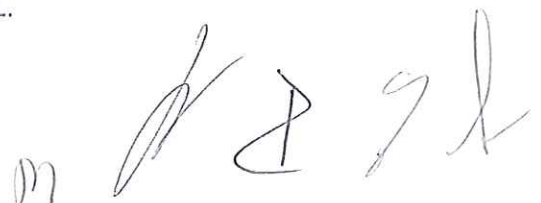
SPECIALIZZATO Addetto al carico dell'impianto bioenergetico: è il trattorista che oltre a svolgere le proprie mansioni provvede con mezzi meccanici al carico dell'impianto di biomasse.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Alla luce dell'avviso comune sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e datoriali, è necessario sensibilizzare ulteriormente il Capa/Ente Bilaterale affidandogli funzioni nella formazione e nella prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori promuovendo e istituendo manuali formativi per aumentare la sensibilità verso la prevenzione. Le parti si impegnano ad organizzare, nell'ambito della Commissione per la sicurezza provinciale, un momento di confronto relativo all'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

INDUMENTI DI LAVORO

Verranno forniti gli indumenti necessari e certificati così come previsto dalle norme in merito alla sicurezza sul lavoro. Modificare ultimo paragrafo dell'articolo 34 del vigente CPL.



CONTRIBUTI SINDACALI

Trattenere il contributo sindacale dei lavoratori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nell'ultima mensilità dell'anno precedente all'anno di riferimento per tutti i lavoratori iscritti.

Articolo 11

Specializzati Super – Operatore di stalla: aggiungere "all'operaio addetto alla fecondazione artificiale verrà riconosciuto un premio annuo di euro 100,00".

Incongruenza "Addetti campagne di raccolta prodotti stagionali" (da non ricomprendere nei "Qualificati").

Tra i qualificati "Addetto all'allevamento" nuova declaratoria: "E' l'operaio addetto alla cura e governo del bestiame, alimentazione e pulizia delle stalle".

Articolo 17

Togliere il capoverso A 1) Operai di stalla mungitori. In pratica porcari e bergamini avranno 6,30' di lavoro.

Articolo 25

Modifica: E' fatto obbligo alle parti di istituire per iscritto il calendario delle ferie che dovrà essere concordato entro il mese di marzo di ogni anno, tenendo sempre presente le esigenze aziendali e le necessità dei lavoratori.

Eliminare: "In tal caso il lavoratore dovrà farne richiesta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima".

Articolo 31

A fronte dell'eliminazione del "Prelievo Latte" inserito nell'art. 34 "Generi in natura", a decorrere dall'anno 2013, detto valore, stimato in euro 140,00 verrà così ripartito:

70 euro sul valore della 13^a mensilità e 70 euro sul valore della 14^a mensilità.

Articolo 32

Modificare ultimo paragrafo: sostituire "ha diritto, ad una anzianità convenzionale di sei anni" con "ha diritto, ad ogni cambio di datore di lavoro del medesimo settore, al mantenimento dell'anzianità maturata".

Articolo 33

Eliminazione dell'indennità speciale "Fecondazione artificiale allevamenti bovini" e inserire: "il neo assunto, munito di regolare attestato di *fecondatore laico* che provvederà alle fecondazioni artificiali verrà inquadrato per i primi sei mesi del rapporto di lavoro quale "specializzato" e maturerà la qualifica superiore di "specializzato super" al termine di tale periodo conseguentemente allo svolgimento di tale mansione.

Articolo 34

Casa orto e rustici: modificare il primo paragrafo eliminando "il rustico, il porcile, il pollaio ed un orto di mq. 175"; al fine di preservare le norme previste dal presente articolo, si prevede, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, sia messa immediatamente a disposizione, da parte del lavoratore, della casa di abitazione. Se ciò non avvenisse, cadendo le ragioni del diritto contrattuale previsto dal vigente CPL, l'azienda potrà considerare un affitto dell'abitazione a carico dell'ex collaboratore. Modificare l'ultimo paragrafo in: "Qualora la casa di abitazione non possa essere messa a disposizione del lavoratore, questi sarà compensato con una indennità sostitutiva annua di euro 120,33".

Prelievo latte: eliminare intero paragrafo.

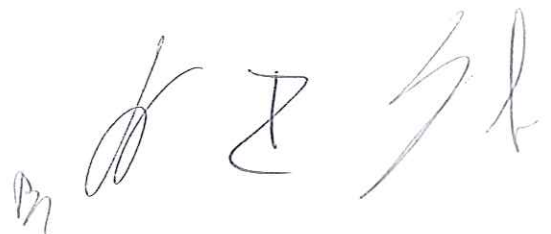
Articolo 37

Modificare il contenuto dell'art. 37 del vigente Cpl operai: riformulare il 2° e il 3° capoverso specificando che l'azienda, in caso di malattia e/infortunio dell'operaio non corrisponderà per intero la 13^a e 14^a mensilità in quanto la relativa quota parte sarà già ricompresa nella retribuzione media giornaliera anticipata in busta paga per conto dell'Inps ed erogata al lavoratore.

La suddetta "retribuzione media giornaliera", utilizzata per il calcolo dell'indennità di malattia e/o infortunio, verrà determinata in base alle disposizioni previste dall'Inps.

Articolo 41

Modifica parte della frase del penultimo capoverso: "Tale centro di informazione dovrà essere dotato di apposita struttura e i componenti dell'Ente Bilaterale nomineranno la relativa commissione tecnica".



ASPETTI RETRIBUTIVI

Aumenti salariali: i salari contrattuali vigenti verranno incrementati del 5,40% per ciascun livello professionale stabilito dal Contratto Provinciale. Tale incremento viene così ripartito:

dal 01/01/2013 il 3,10% e dal 01/12/2013 il 2,30%; detti aumenti saranno applicati ai salari vigenti al 31/12/2011. Per i lavoratori a tempo indeterminato e per gli apprendisti, in forza alla data di stipula del presente accordo, viene riconosciuta, nella mensilità di "Dicembre 2012", un'indennità una-tantum pari a:

Capo operaio	Capo bergamino e/o porcaro	Specializz. Super	Specializz.	Qualific. super	Qualific.
593,00	590,00	575,00	542,00	504,00	475,00

Per i lavoratori assunti durante l'anno 2012, i suddetti importi verranno calcolati ed erogati in dodicesimi.

Per i lavoratori a tempo determinato gli importi spettanti saranno riproporzionati in relazione al numero delle giornate effettivamente lavorate in ragione di 312esimi.

Indennità speciali

Indennità notturna: per il lavoro notturno effettuato dai capo bergamini e dai bergamini il relativo compenso forfettario annuo viene aumentato da euro 350,00 a euro 600,00;

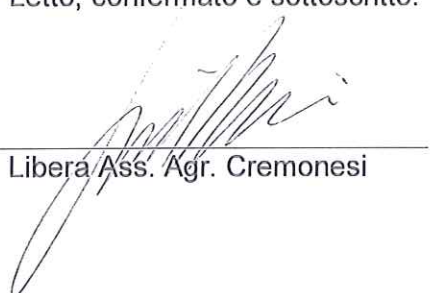
Interessenza latte: verrà rimodulata, con decorrenza dal 01/01/2012 nel seguente modo:

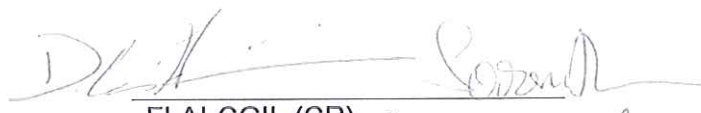
euro 1,30 mensile per ogni vacca in mungitura da corrispondersi mensilmente al mungitore, tale importo verrà riconosciuto per le giornate di effettivo lavoro mensile in continuità con le precedenti intese. L'importo di euro 1,30 non subirà modifiche per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

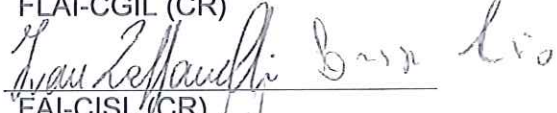
Decorrenza e durata

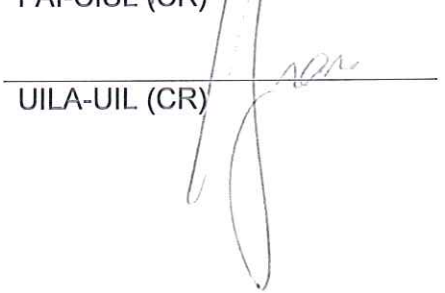
Il presente C.P.L., fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2012 con scadenza al 31 dicembre 2015, mantenendo la sua efficacia economica fino al successivo rinnovo contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.


Libera Ass. Agr. Cremonesi


FLAI-CGIL (CR)


FAI-CISL (CR)


UILA-UIL (CR)

